



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara*  
*Sede di Chieti*

**IL DIRIGENTE**

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395 che all'art.3 disciplina modalità e termini per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;
- VISTA** la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.31787-8.93.12 del 5.4.89 in tema di permessi straordinari retribuiti di cui al citato art.3 del D.P.R. n.395/88;
- VISTA** la circolare n.319 del 24.10.91, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha impartito le istruzioni finalizzate a regolare le modalità di applicazione del predetto art.3 del D.P.R. n.395/88;
- VISTO** il CCRI sottoscritto l'11.11.2021, concernente i criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio del personale del comparto scuola della Regione Abruzzo;
- VISTE** le novità normative introdotte dalla contrattazione decentrata regionale dell'11/11/2021 con particolare riferimento alla frequenza dei corsi on-line;
- VISTO** il provvedimento n.20844 del 18.10.2021 con cui questo Ufficio IV ha stabilito modalità e termini per la presentazione delle istanze con cui chiedere i permessi per il diritto allo studio per l'anno 2022;
- VISTO** il provvedimento n.21528 del 27.10.2021 con cui questo Ufficio IV ha determinato il contingente di permessi da concedere per l'anno 2022 al personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio nelle scuole della provincia di Chieti;
- VISTE** ed esaminate le istanze prodotte dal personale interessato ai permessi per diritto allo studio per l'anno 2022;
- CONSIDERATO** che il numero di istanze pervenute è tale da rendere necessarie le compensazioni previste dall'articolo 4, comma 6 e comma 7, del Contratto Collettivo Regionale Integrativo relativo ai criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio sottoscritto il giorno 11/11/2021;
- CONSIDERATO** che per i settori della scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di I e II grado il numero delle domande pervenute ha superato il contingente provinciale complessivo disponibile pur effettuando le possibili compensazioni, e pertanto in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art.6 del CCRI del 2021 si è proceduto alla creazione di distinte graduatorie per i vari ordini di scuola, in cui il personale è stato ordinato secondo il punteggio riportato nelle graduatorie provinciali o d'Istituto;

**TENUTO CONTO** della necessità di riproporzionare le ore di permesso per il diritto allo studio sulla base dell'effettivo orario settimanale di lavoro del personale interessato;

**RILEVATO** che per il I° settore della Religione Cattolica si è dovuta formulare apposita graduatoria tra il personale docente a tempo determinato tenendo conto dell'anzianità di iscrizione nelle relative Diocesi così come comunicato dalle competenti Curie;

**VISTE** le istanze prodotte con "riserva" dal personale che alla data del 15 Novembre non ha ancora concluso le prove di selezione per l'ammissione ai corsi richiesti, ovvero è ancora in attesa di perfezionare la propria iscrizione;

**ACCERTATO** che, oltre alle compensazioni di posti nell'ambito dello stesso ordine e grado di scuola tra il contingente del personale docente a tempo indeterminato e quello a tempo determinato, è possibile recuperare ulteriori posti dal contingente del personale ATA (n. 32), dal contingente del personale educativo (n. 2) per un totale di 34 posti;

**EFFETTUATA** la seguente ripartizione dei suddetti 34 posti secondo i criteri previsti dall'articolo 4 comma 6 del relativo Contratto Collettivo Regionale in ragione della consistenza numerica degli organici:

- ulteriori 5 posti per la scuola dell'infanzia da destinare al personale a tempo determinato
- ulteriori 10 posti per la scuola primaria da destinare al personale a tempo determinato
- ulteriori 7 posti per la scuola secondaria di I grado da destinare al personale a tempo determinato
- ulteriori 12 posti per la scuola secondaria II secondo grado da destinare al personale a tempo determinato

**RILEVATO** che per quanto concerne i settori della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di II grado, in rapporto al numero effettivo di domande valide pervenute, è possibile riattribuire n° 3 posti residui dalla scuola dell'infanzia e n° 4 posti residui dalla scuola secondaria di II grado per un totale di 7 posti;

**ASSEGNATI** pertanto, per quanto sopra, in proporzione alla consistenza dei relativi organici, i suddetti 7 posti nel modo seguente:

SETTORE SCUOLA PRIMARIA: 4 posti da destinare al personale a tempo determinato

SETTORE SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 3 posti da destinare al personale a tempo determinato,

settori questi che presentano ancora esubero rispetto ai contingenti istituzionali attribuiti;

## **DISPONE**

**ART. 1 - FATTE SALVE** eventuali modifiche e/o integrazioni che possono incidere sul diritto alla concessione dei permessi in premessa da apportare d'ufficio o a seguito accoglimento reclami da inviare via e-mail entro **giorni 7 (sette)** dalla pubblicazione del presente atto al seguente indirizzo pec : [uspch-pe@postacert.istruzione.it](mailto:uspch-pe@postacert.istruzione.it) il personale docente ed A.T.A. della scuola, i cui nominativi sono riportati nell'elenco allegato che deve essere considerato parte integrante del presente provvedimento, è autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo studio per l'anno 2022 secondo le modalità e le norme indicate nel Contratto Collettivo Regionale Integrativo sottoscritto l'11.11.2021 tra la delegazione di parte pubblica dell'U.S.R. Abruzzo e le organizzazioni sindacali;

**ART.2** Il personale che risulta cautelativamente inserito “con riserva” negli elenchi non può usufruire dei permessi per il diritto allo studio Anno 2022 fino allo scioglimento della riserva stessa, che dovrà avvenire con apposito provvedimento di questo Ufficio in seguito a formale comunicazione degli interessati da inoltrare sempre per via gerarchica, ovvero per il tramite della scuola sede di titolarità;

**ART.3** I competenti Capi d’Istituto, provvederanno ad autorizzare di volta in volta i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia e nella misura massima delle ore riportate in corrispondenza di ciascun nominativo e provvederanno ad acquisire la certificazione che attesti la corrispondenza tra permessi richiesti ed impegni assolti.

In particolare, per la frequenza dei corsi on-line la fruizione dei permessi è subordinata alla presentazione al Dirigente Scolastico della documentazione relativa all’iscrizione al corso e quella attestante gli esami sostenuti (art.6 comma 6 e art.8 comma 2 del CCRI del 2021), nonché alla certificazione rilasciata dall’Università della partecipazione alle lezioni da cui risulti l’avvenuto collegamento all’Università telematica in orario coincidente con l’orario lavorativo. I permessi per il diritto allo studio, valevoli per l’anno solare 2022, dovranno essere usufruiti ai sensi delle norme citate in premessa.

Il presente dispositivo, sarà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo [www.istruzionechietipescara.it](http://www.istruzionechietipescara.it).

**Il Dirigente**

**Maristella Fortunato**

*Firmato digitalmente ai sensi del*

*c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*